



Comune di Guarene

PROVINCIA DI CUNEO

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE

N. 25/CC DEL 23.07.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

(D.SSA FRACCHIA PAOLA)



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. N. 446/97, istituisce e disciplina la pratica del compostaggio domestico.
2. Le utenze che effettuano il compostaggio, contribuiscono alla riduzione della quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico e pertanto possono beneficiare di una specifica riduzione ai sensi del vigente Regolamento per la Tassa sui Rifiuti e Servizi (TARES) fino al 30% della tariffa variabile.

Art. 2. Definizioni.

1. Per "compostaggio domestico" si intende il sistema di trasformazione in compost di tutti rifiuti organici composti da scarti di frutta, verdura e cibi, nonché prodotti dalla manutenzione delle aree verdi private, come ramaglie, erba, foglie, ecc...
2. Per "utenze" si intendono tutti i soggetti iscritti nel ruolo del citato tributo, beneficiari del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

Art. 3. Condizioni e modalità di compostaggio domestico

1. Per praticare il compostaggio domestico è necessario disporre di un' area verde adibita a orto o giardino o comunque di un luogo aperto, non pavimentato, con una superficie minima di mt 5 per 5, in cui sia possibile stoccare in modo stabile e duraturo i rifiuti organici da compostare.
2. Il compostaggio domestico può essere effettuato tramite le seguenti modalità:
 - ✓ Cumulo: accumulo ordinato dei rifiuti organici da compostare;
 - ✓ Utilizzo della cassa: contenitore realizzato con tavole ed altri elementi in legno;
 - ✓ Buca: stoccaggio dei rifiuti organici da compostare in apposita buca ricavata nel terreno;
 - ✓ Utilizzo della compostiera: contenitore prefabbricato destinato specificatamente al raccolta del rifiuto organico.

Art. 4. Albo dei compostatori

1. Presso l'Ufficio Tributi del Comune di Guarene è istituito e tenuto l'Albo comunale dei compostatori, riportante l'elenco degli utenti che dichiarano di praticare il compostaggio domestico secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. La dichiarazione di cui al comma precedente è rilasciata sugli appositi moduli predisposti dall'Ufficio Tributi del comune di Guarene e presentata dalle utenze entro il 31/12 di ciascun anno a valere per l'anno successivo.
3. Sono automaticamente iscritti senza necessità di ulteriori comunicazioni o adempimenti, tutti coloro che risultano aver aderito al compostaggio domestico alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo comunale dei compostatori i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
 - ✓ Cittadini residenti che siano iscritti a ruolo per la tassa rifiuti;
 - ✓ Cittadini che effettuano in modo regolare il compostaggio domestico in una delle modalità individuate dal presente Regolamento.
5. L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti.
6. L'utente può richiedere la cancellazione dall'albo tramite dichiarazione scritta da presentare all'ufficio tributi del comune di Guarene.

Art. 5. Verifiche e controlli

1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune di Guarene predispone annualmente dei controlli a campione presso la residenza o il domicilio degli iscritti all'Albo comunale dei compostatori.

2. Le verifiche saranno effettuate da personale appartenente all'Ufficio di Polizia municipale del Comune o, in alternativa, da personale appositamente incaricato dagli Uffici comunali;
3. I soggetti incaricati del controllo dovranno essere muniti di apposito documento di riconoscimento e l'utente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo finalizzato alla verifica del materiale compostato nonché dell'assenza di rifiuti organici tra quelli destinati allo smaltimento.
4. Qualora dal controllo emerga che l'utente non provvede al compostaggio domestico o provvede parzialmente o in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento è disposta d'ufficio la cancellazione dell'utente dall'Albo comunale dei compostatori.
5. La cancellazione d'ufficio comporta la revoca del beneficio ed il recupero del tributo dovuto (accertamento comprensivo di sanzioni e interessi), con provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi;

Art. 6. Altre disposizioni

1. L'eventuale rifiuto organico risultante dalla manutenzione di aree verdi private (sfalci, potature, erba ecc...) che risultasse in esubero rispetto alle capacità di compostaggio domestico non può essere conferito al servizio pubblico di raccolta domiciliare ma va conferito presso uno dei centri di raccolta consortili.
2. Non è consentito il conferimento degli scarti da cucina presso i centri di raccolta consortili.
3. Il compost prodotto dalla pratica del compostaggio domestico non potrà in ogni caso essere smaltito con le altre frazioni di rifiuto.

Art. 7. Norme transitorie e di rinvio

1. Per l'anno 2013, al fine dell'istituzione dell'albo comunale dei compostatori di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento, fa fede l'elenco delle dichiarazioni già assunte in sede di consegna della compostiera assegnata in comodato d'uso gratuito da parte dell'Ente.
2. le utenze che nel 2013 ottengono l'agevolazione in forza dell'iscrizione automatica all'Albo dei compostatori previsto dall'art. 4 comma 3, dovrà presentare entro il 31/12/2013 dichiarazione di conferma degli impegni prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 4
3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge ed ai regolamenti in vigore.